

Rassegna delle questioni e decisioni più rilevanti in materia esattoriale nella giurisprudenza di legittimità

Materiale a corredo della relazione orale

Franco De Stefano, Presidente di sezione della Corte suprema di Cassazione

Recente giurisprudenza di legittimità in materia di esecuzione esattoriale

SOMMARIO:

Premessa: questioni recenti esaminate dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione

- Cass. Sez. U. 08/06/2021, n. 15911 - notifica ai procuratori già costituiti delle soppresse società di riscossione e costituzione di AdER
- Cass. Sez. U. ord. 29/04/2021, n. 11293 - sulla giurisdizione rilevante la natura del credito oggetto di riscossione
- Cass. Sez. U. 05/02/2021, n. 2866 - notifica del VAV CdS all'estero (Convenzione di Strasburgo)
- *in attesa di pubblicazione (trattato all'udienza del 12/01/2021)*: Tributi – atti dell'imposizione tributaria - principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario dell'atto – applicabilità – notifica effettuata dal messo notificatore speciale, ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992 – contrasto e questione di massima sollevati dalla Sezione Tributaria con ordinanza interlocutoria n. 15545 del 2020 (NRG 21856 del 2014)

Alcune delle singole questioni:

In generale, sulla ricostruzione dei presupposti
Cass. Sez. U, 16/12/2020, n. 28709

Sempre in generale, su termine prescrizionale
Cass. ord. 8126/20

Azione risarcitoria contro l'esattore: presupposti
Sez. 3, Sentenza n. 17661 del 25/08/2020

Spese di giustizia penali – ripartizione di competenza
Sez. 3, Sentenza n. 14598 del 09/07/2020

Riparto di giurisdizione
Sez. U, Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020 (Rv. 657531 - 03)

Impugnazione del preavviso di fermo e persistenza dell'interesse
Sez. 3, Sentenza n. 7756 del 08/04/2020

Manleva dell'agente di riscossione per le spese in opposizioni vittoriose
Sez. L, Ordinanza n. 6092 del 04/03/2020

Estensione dell'opposizione ad iscrizione a ruolo al merito della pretesa
Sez. L, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2020

Giurisdizione su prescrizione credito tributario maturata dopo la notifica della cartella
Sez. U, Sentenza n. 34447 del 24/12/2019

Ordine di pagamento diretto e giurisdizione
Sez. 5, Sentenza n. 32203 del 10/12/2019

Condizioni di rilevabilità officiosa della prescrizione della pretesa successiva alla notifica della cartella
Sez. L, Sentenza n. 31282 del 29/11/2019

Opposizione a cartella per crediti tributari e riparto di giurisdizione
Sez. 5, Sentenza n. 31090 del 28/11/2019

Impugnazione dell'estratto di ruolo, con funzione recuperatoria o per fatti successivi
Sez. L, Sentenza n. 29294 del 12/11/2019

Impugnazione dell'estratto di ruolo ed interesse ad agire
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22925 del 13/09/2019 (Rv. 654864 - 01)

Opposizione recuperatoria a verbale e contestazioni accessorie
Sez. 2, Ordinanza n. 22094 del 04/09/2019

Impugnazione dell'estratto di ruolo ed esclusione litisconsorzio con l'agente della riscossione
Sez. L, Sentenza n. 16425 del 19/06/2019

Impugnazione di estratto di ruolo ed interesse ad agire
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6723 del 07/03/2019

Onere della prova della notifica del verbale od altro atto presupposto
Sez. 2, Sentenza n. 5403 del 25/02/2019

Opposizione a cartella per spese di giustizia penali e previa notifica del provvedimento
Sez. 3, Sentenza n. 2553 del 30/01/2019

Opposizione a cartella per prelievo supplementare di latte
Sez. U, Ordinanza n. 31370 del 05/12/2018

Opposizione recuperatoria non convertibile in ordinaria dopo la prova della rituale notifica dell'atto presupposto dalla cartella
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31139 del 03/12/2018

Opposizione recuperatoria a cartella per contributi previdenziali
Sez. L, Ordinanza n. 28583 del 08/11/2018

Necessità di deduzione anche di vizi sostanziali dell'atto presupposto
Sez. 2, Ordinanza n. 26843 del 23/10/2018

Giurisdizione tributaria per omessa notificazione cartella o atto presupposto
Sez. U, Ordinanza n. 17126 del 28/06/2018

Regime delle spese nelle opposizioni ad esecuzioni esattoriali

Sez. 3, Sentenza n. 15390 del 13/06/2018

Opposizione formale a cartella e competenza territoriale
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018

Intervento dell'esattore nel processo esecutivo ordinario
Sez. 3, Sentenza n. 3021 del 08/02/2018

Contestazione della maggiorazione per ritardato pagamento
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30774 del 22/12/2017

Notifica della cartella ex art. 26 co. 1 dPR 602/73
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27715 del 21/11/2017

Opposizione recuperatoria a cartella per dedotta omessa notifica di verbale di accertamento di violazione al CdS
Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017

Limiti al rilievo officioso della tardività nei gradi successivi
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22207 del 22/09/2017

Limitazione delle contestazioni alla notifica della cartella
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21533 del 15/09/2017

Sospensione dell'esecutività della cartella e sua sorte in caso di rigetto dell'opposizione
Sez. L, Ordinanza n. 19029 del 31/07/2017

Opposizione a cartella per crediti tributari e riparto giurisdizione
Sez. U, Sentenza n. 13913 del 05/06/2017

Manleva dell'agente di riscossione per le spese in opposizioni vittoriose
Sez. 3, Sentenza n. 12612 del 19/05/2017

Giurisdizione del giudice ordinario su cartella per recupero somme da provvedimento revocato
Sez. U, Ordinanza n. 10939 del 05/05/2017

Giurisdizione su opposizione a cartella per sanzioni di Autorità Garanti
Sez. U, Ordinanza n. 8116 del 29/03/2017

Spese processuali in caso di accoglimento per vizi anteriori all'esecuzione
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017

Cumulo degli importi delle cartelle e competenza del giudice di pace
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3156 del 07/02/2017

Legittimazione dell'agente della riscossione alla condanna alle spese processuali
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017

Spese a favore dell'opponente vittorioso
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017

Cartella per contributi previdenziali e notifica ad erede beneficiario
Sez. L, Sentenza n. 299 del 10/01/2017

Postilla:

successione di AdER e instaurazione del contraddittorio
Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019
Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 2087 del 30/01/2020
Cass. 20/11/2020, n. 26531

In generale:

definizione di titolo esecutivo paragiudiziale
(Cass. ord. 22/09/2017, n. 22075; Cass. Sez. U. 23/07/2019, n. 19889, punto 28 delle ragioni della decisione)

prescrizione del credito iscritto a ruolo esattoriale
Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11800 del 15/05/2018
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 31352 del 04/12/2018
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11335 del 26/04/2019
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1826 del 27/01/2020
Sez. 5 - , Ordinanza n. 24278 del 03/11/2020
Cass. ord. 23/04/2020, n. 8126, non massimata

Giurisprudenza di legittimità massimata del 2021 (stralci)

Oggetti delle pronunce in tema di espropriazione esattoriale della Sez. 3 e della Sez. 6-3 della Corte di cassazione del solo 2021

Appendice: puntuazione degli argomenti [Stralcio da F. De Stefano – I procedimenti esecutivi, Milano (Giuffrè) 2016]

Premessa: questioni esaminate dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con decisioni non ancora pubblicate

In generale, sulla ricostruzione dei presupposti

Cass. Sez. U, 16/12/2020, n. 28709

Presidente: SPIRITO ANGELO. Est./rel.: PERRINO ANGELINA-MARIA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)

Rigetta, COMM. TRIB. REG. MILANO, 02/03/2011

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 100 RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - IN GENERE Cartella esattoriale notificata al socio senza previa escussione della società - Impugnazione - Eccezione di violazione del *beneficium excussionis* - Ammissibilità - Oneri probatori gravanti sulle parti - Criteri di ripartizione - Conseguenze.

In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti *aliunde* dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto; se, invece, il coobbligato beneficiario prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario.

Massime precedenti Conformi: N. 7000 del 2003

Massime precedenti Difformi: N. 1996 del 2019

Massime precedenti Vedi: N. 15036 del 2005, N. 4959 del 2017

Azione risarcitoria contro l'esattore: presupposti

Sez. 3, Sentenza n. 17661 del 25/08/2020

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE STEFANO FRANCO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/10/2016

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 104 AZIONE GIUDIZIARIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - AZIONE GIUDIZIARIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

Azione risarcitoria ex art. 59 d.P.R. n. 602 del 1973 - Proponibilità - Condizioni -

Insussistenza di rimedi specifici del processo esecutivo - Esecuzione esattoriale immobiliare iniziata o proseguita in violazione del limite di valore ex art. 76 d.P.R. n. 602 del 1973 - Contestazione formulata in epoca anteriore alla declaratoria di

incostituzionalità dell'art. 57, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602 del 1973 - Esperibilità - Ragioni.

L'azione risarcitoria ex art. 59 del d.P.R. n. 602 del 1973 e successive modifiche e integrazioni, è proponibile dall'esecutato contro l'agente della riscossione solo ove non abbia potuto esercitare alcun rimedio proprio del processo esecutivo esattoriale ovvero nel caso di contestazione della violazione del limite di valore del credito azionato con espropriazione esattoriale immobiliare, formulata in prossimità della vendita e in epoca anteriore alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 57, co. 1, lett. a), del medesimo d.P.R. a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 114 del 2018, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c..

Massime precedenti Vedi: N. 6521 del 2014

Spese di giustizia penali – ripartizione di competenza

Sez. 3, Sentenza n. 14598 del 09/07/2020

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/05/2017

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 001 IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE Cartelle di pagamento relative a spese di giustizia - Opposizione - Cognizione del giudice civile - Ambito - Individuazione.

In tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione. Qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18979 del 2017

Riparto di giurisdizione

Sez. U, Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020 (Rv. 657531 - 03)

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: RAFFAELE FRASCA. Relatore: RAFFAELE FRASCA.

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 037 GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA -

GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Atto esecutivo di pretesa tributaria -

Giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria - Discrimine.

In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.

Massime precedenti Vedi: N. 11900 del 2019

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13913 del 2017 Rv. 644556 - 01, N. 34447 del 2019

Impugnazione del preavviso di fermo e persistenza dell'interesse

Sez. 3, Sentenza n. 7756 del 08/04/2020

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: PAOLO PORRECA. Relatore: PAOLO PORRECA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 01/12/2016

079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Impugnazione del preavviso di fermo - Natura - Contestuali richieste di accertamento dell'insussistenza dei crediti posti a fondamento di tale preavviso o della loro illegittimità - Accoglimento di tali richieste - Conseguenze.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 102 INTERESSE AD AGIRE

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 061 CARTELLE

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE In genere.

L'impugnazione del preavviso di fermo è un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, con la conseguenza che, anche ove sia stata ritenuta fondata, al momento della decisione, l'ulteriore domanda, contestualmente proposta, di accertamento dell'insussistenza o dell'illegittimità delle ragioni di credito sulle quali tale preavviso era fondato, permane l'interesse dell'attore ad ottenere la declaratoria d'inibizione all'iscrizione del detto fermo, in cui si traduce la richiesta di annullamento del menzionato preavviso.

Massime precedenti Vedi: N. 32243 del 2018, N. 18041 del 2019

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10261 del 2018

Manleva dell'agente di riscossione per le spese in opposizioni vittoriose

Sez. L, Ordinanza n. 6092 del 04/03/2020

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: FEDERICO DE GREGORIO. Relatore:

FEDERICO DE GREGORIO. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 28/06/2013

129 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - 139 RISCOSSIONE

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

Rapporti interni tra il concessionario alla riscossione e l'ente creditore - Diritto del concessionario di essere manlevato dalle spese processuali del giudizio di opposizione - Configurabilità - Condizioni - Modalità di esercizio.

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 013 SOCCOMBENZA - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.

In tema di esecuzione cd. esattoriale, quando l'opposizione proposta dal debitore è accolta in relazione a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, il diritto del concessionario del servizio di riscossione di essere manlevato dall'ente medesimo dal pagamento dei compensi professionali dei propri difensori può essere esercitato nell'ambito del medesimo giudizio ovvero in separata sede; nel primo caso, qualora il giudice non accolga la domanda di manleva o non provveda sulla stessa, il concessionario dovrà coltivare gli ordinari rimedi impugnatori, nell'altro, invece, la disposta compensazione delle spese processuali fra l'opponente e gli opposti non determina alcun giudicato nei rapporti interni fra il concessionario e l'ente creditore.

Massime precedenti Conformi: N. 12612 del 2017

Estensione dell'opposizione ad iscrizione a ruolo al merito della pretesa

Sez. L, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2020

Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: ROSSANA MANCINO. Relatore: ROSSANA MANCINO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/01/2014

129 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - 139 RISCOSSIONE

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

Riscossione tramite ruolo - Illegittimità dell'iscrizione a ruolo - Effetti - Esame nel merito della domanda di pagamento - Domanda dell'ente previdenziale - Necessità - Esclusione.

L'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicchè la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella.

Massime precedenti Vedi: N. 12025 del 2019, N. 3486 del 2016

Giurisdizione su prescrizione credito tributario maturata dopo la notifica della cartella

Sez. U, Sentenza n. 34447 del 24/12/2019

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. Relatore: ANTONIO PIETRO LAMORGESE. P.M. IMMACOLATA ZENO. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 18/02/2014

081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - 270 FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO

- IN GENERE Credito tributario - Prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella - Eccezione del curatore in sede di ammissione al passivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 008 GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - IN GENERE In genere.

L'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo.

Massime precedenti Difformi: N. 15717 del 2019

Massime precedenti Vedi: N. 10668 del 2019

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 14648 del 2017

Ordine di pagamento diretto e giurisdizione

Sez. 5, Sentenza n. 32203 del 10/12/2019

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: FRANCESCO FEDERICI. Relatore: FRANCESCO FEDERICI. P.M. ZENO IMMACOLATA. (Conf.)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/04/2012

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 179 ISCRIZIONE A RUOLO

PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO Esecuzione forzata tributaria -

Pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 -

Procedimento - Natura stragiudiziale - Intervento del giudice dell'esecuzione -

Esclusione - Conseguenze - Opposizione atti esecutivi - Ammissibilità - Giurisdizione tributaria - Sussistenza - Fondamento.

In tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito. Pertanto la conseguente opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.

Massime precedenti Vedi: N. 26830 del 2017

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13913 del 2017

Condizioni di rilevanza officiosa della prescrizione della pretesa successiva alla notifica della cartella

Sez. L, Sentenza n. 31282 del 29/11/2019

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: PAOLA GHINOY. Relatore: PAOLA GHINOY. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/06/2017

127 PRESCRIZIONE CIVILE - 015 NON RILEVABILITA' D'UFFICIO

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - NON RILEVABILITA' D'UFFICIO Contributi - Opposizione a cartella esattoriale - Prescrizione successiva alla notifica - Deduzione specifica - Necessità - Rilievo d'ufficio - Condizioni - Conseguenze.

129 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - 139 RISCOSSIONE

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE In genere.

In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio; ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione.

Massime precedenti Vedi: N. 14135 del 2019, N. 29294 del 2019

Opposizione a cartella per crediti tributari e riparto di giurisdizione

Sez. 5, Sentenza n. 31090 del 28/11/2019

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: MAURA CAPRIOLI. Relatore: MAURA CAPRIOLI. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Diff.)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 18/04/2012

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 013 PIGNORAMENTO

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - PIGNORAMENTO Esecuzione forzata tributaria - Riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario - Distinzione - Notificazione della cartella di pagamento o di atti presupposti dell'esecuzione forzata tributaria - Necessità - Conseguenze.

In materia di esecuzione forzata tributaria, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, il discrimine tra giurisdizione del giudice tributario e del giudice ordinario è dato dalla notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso "impoesattivo" o

intimazione di pagamento di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, sicché, rilevando il dedotto vizio dell'atto di pignoramento e non la natura dello stesso, la controversia, prima di essa, va proposta al giudice tributario e, successivamente, a quello ordinario, con la conseguenza che gli atti dell'esecuzione forzata che il contribuente assume essere invalidi, perché non preceduti dalla suddetta notificazione, integrano un'opposizione ex art. 617 c.p.c., nella quale viene fatta valere la nullità derivata dell'atto espropriativo, devoluta al giudice tributario, mentre resta irrilevante, in questa fase, la fondatezza della doglianza.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13913 del 2017

Impugnazione dell'estratto di ruolo, con funzione recuperatoria o per fatti successivi

Sez. L, Sentenza n. 29294 del 12/11/2019

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DANIELA CALAFIORE. Relatore: DANIELA CALAFIORE. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/01/2018

129 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - 139 RISCOSSIONE

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

Estratto di ruolo - Autonoma impugnabilità rispetto alla cartella di pagamento -

Interesse ad agire - Condizioni - Fattispecie.

In materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire - uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice. (Nella specie, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella).

Massime precedenti Vedi: N. 5443 del 2019, N. 6723 del 2019, N. 22925 del 2019, N. 27799 del 2018

Impugnazione dell'estratto di ruolo ed interesse ad agire

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22925 del 13/09/2019 (Rv. 654864 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: MARGHERITA MARIA LEONE. Relatore: MARGHERITA MARIA LEONE.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 08/11/2017

129 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - 139 RISCOSSIONE

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

Estratto di ruolo - Impugnazione - Previa notifica della cartella di pagamento -

Iscrizione ipotecaria in corso di causa - Interesse ad agire - Rilevanza.

In materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, ai fini della valutazione dell'interesse ad agire mediante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo ed avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito, assume rilevanza l'eventuale iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio.

Massime precedenti Vedi: N. 5443 del 2019, N. 6723 del 2019

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19704 del 2015

Opposizione recuperatoria a verbale e contestazioni accessorie

Sez. 2, Ordinanza n. 22094 del 04/09/2019

Presidente: CORRENTI VINCENZO. Estensore: STEFANO OLIVA. Relatore: STEFANO OLIVA.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 21/10/2015

040 CIRCOLAZIONE STRADALE - 084 SANZIONI - IN GENERE

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Contravvenzione al codice della strada - Opposizione cd. recuperatoria al verbale di contestazione - Contestuale proposizione di censure avverso la cartella esattoriale o concernenti fatti sopravvenuti al verbale - Termine di proposizione di tali censure - Conseguenze.

254 SANZIONI AMMINISTRATIVE - 016 PROCEDIMENTO - IN GENERE

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contravvenzione al codice della strada, proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o, comunque, concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse, pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione, soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c.. Di conseguenza, i vizi afferenti al procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, trattandosi di censura inquadabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c..

Massime precedenti Vedi: N. 11789 del 2019

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22080 del 2017

Impugnazione dell'estratto di ruolo ed esclusione litisconsorzio con l'agente della riscossione

Sez. L, Sentenza n. 16425 del 19/06/2019

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: ROSSANA MANCINO. Relatore: ROSSANA MANCINO. P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 23/11/2015

129 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - 139 RISCOSSIONE

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

Opposizione all'esecuzione - Giudizio di accertamento negativo del credito contributivo -

Litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e l'agente della riscossione - Esclusione -

Art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento -

Fattispecie.

In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera "litis denunciatio", intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato; né trova applicazione l'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria. (Nella specie, relativa ad una ipotesi in cui il debitore, ottenuto il rilascio dell'estratto di ruolo dall'agente della riscossione, aveva evocato in giudizio solo quest'ultimo e aveva chiesto dichiararsi l'avvenuta prescrizione della pretesa contributiva dell'ente previdenziale, senza lamentare l'invalidità di alcun atto esecutivo, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione passiva, senza ravvisare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente).

Massime precedenti Vedi: N. 13929 del 2019

Impugnazione di estratto di ruolo ed interesse ad agire

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6723 del 07/03/2019

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PAOLA GHINOY. Relatore: PAOLA GHINOY.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 09/03/2017

129 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - 139 RISCOSSIONE
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
Estratto di ruolo - Impugnazione - Previa notifica della cartella di pagamento - Assenza
di minaccia attuale di atti esecutivi - Carenza d'interesse ad agire - Opposizione
all'esecuzione - Inammissibilità.

In materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia
stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo
contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la
prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo
ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante
sgravio della pretesa contributiva.

Massime precedenti Conformi: N. 22946 del 2016

Massime precedenti Vedi: N. 5443 del 2019, N. 27799 del 2018

Onere della prova della notifica del verbale od altro atto presupposto

Sez. 2, Sentenza n. 5403 del 25/02/2019

Presidente: PETITTI STEFANO. Estensore: GIUSEPPE TEDESCO. Relatore: GIUSEPPE
TEDESCO. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 16/02/2015

254 SANZIONI AMMINISTRATIVE - 016 PROCEDIMENTO - IN GENERE
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN
GENERE Violazioni al codice della strada - Opposizione a cartella esattoriale - Notifica
del verbale di accertamento dell'infrazione - Onere della prova - Ripartizione -
Fondamento.

In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per
violazioni al codice della strada, ove il destinatario di questa deduca l'omessa notifica
del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova di detta notifica incombe
sull'ente dal quale dipende l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del
verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla
stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo
esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale.

Massime precedenti Conformi: N. 8267 del 2010

Opposizione a cartella per spese di giustizia penali e previa notifica del provvedimento

Sez. 3, Sentenza n. 2553 del 30/01/2019

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PAOLO PORRECA. Relatore: PAOLO
PORRECA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 20/06/2016

079 ESECUZIONE FORZATA - 151 AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
Esecuzione coattiva per recupero spese di giustizia e somme statuite in favore della
cassa delle ammende - Procedimento ex art. 227-ter del del d.P.R. n. 115 del 2002 -
Formazione del ruolo e notifica della cartella - Necessaria previa notificazione del
provvedimento giurisdizionale originante il credito - Esclusione - Condizioni -
Fondamento.

In tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e
delle somme dovute alla Cassa delle ammende, di cui all'art. 227-ter del d.P.R. n. 115
del 2002, la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento non
devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il
credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli
elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di

difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non necessaria la preventiva notificazione del provvedimento giurisdizionale in procedimento di riscossione avviato antecedentemente alla stipula della convenzione con Equitalia Giustizia s.p.a., per la quantificazione del credito e la formazione del ruolo, ai sensi dell'art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla l. n. 69 del 2009).

Massime precedenti Vedi: N. 3021 del 2018

Opposizione a cartella per prelievo supplementare di latte

Sez. U, Ordinanza n. 31370 del 05/12/2018

Presidente: DI CERBO VINCENZO. Estensore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

Relatore: FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 019 GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Prelievo supplementare sul latte - Opposizione a cartella di pagamento - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.

In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A.. Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13897 del 2009 e 18195 del 2009

Opposizione recuperatoria non convertibile in ordinaria dopo la prova della rituale notifica dell'atto presupposto dalla cartella

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31139 del 03/12/2018

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: VINCENZO CORRENTI. Relatore: VINCENZO CORRENTI.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 17/01/2017

040 CIRCOLAZIONE STRADALE - 084 SANZIONI - IN GENERE

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria - Opposizione a cartella di pagamento - Notificazione del processo verbale di accertamento - Dedotta nullità o omissione della notificazione - Prova della validità della notificazione - Conseguenze - Mutamento del titolo dell'opposizione - Ammissibilità - Esclusione.

In tema di opposizione a cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che la cartella costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, l'opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella. Ne consegue che, qualora l'amministrazione dia prova della validità di tale notificazione, l'opposizione dovrà essere dichiarata inammissibile, senza che sia possibile mutare il titolo dell'opposizione in corso di causa, ogni difesa essendo

preclusa perché avrebbe dovuto essere proposta nel termine di trenta giorni dalla suddetta notificazione.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22080 del 2017

Opposizione recuperatoria a cartella per contributi previdenziali

Sez. L, Ordinanza n. 28583 del 08/11/2018

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: RENATO PERINU. Relatore: RENATO PERINU.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/05/2012

079 ESECUZIONE FORZATA - 155 ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE Avviso di mora -

Impugnazione - Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Qualificazione della domanda - Criterio discrezionale - Fatti estintivi relativi alla formazione del titolo - Omessa notifica della cartella esattoriale - Distinzione.

129 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - 139 RISCOSSIONE

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE In genere.

In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi.

Massime precedenti Vedi: N. 24506 del 2016

Necessità di deduzione anche di vizi sostanziali dell'atto presupposto

Sez. 2, Ordinanza n. 26843 del 23/10/2018

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: RAFFAELE SABATO. Relatore: RAFFAELE SABATO. P.M. DEL CORE SERGIO. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE LAGONEGRO, 08/05/2012

254 SANZIONI AMMINISTRATIVE - 001 IN GENERE

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE - Verbale di accertamento di contravvenzione al codice della strada - Mancata notifica dell'atto presupposto - Opposizione a cartella di pagamento - Mancata deduzione di vizi propri dell'atto presupposto - Inammissibilità.

In materia di opposizione a sanzioni amministrative, è inammissibile l'opposizione a cartella di pagamento, ove finalizzata a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'atto presupposto, qualora l'opponente non deduca, oltre alla mancata notifica, anche vizi propri dell'atto presupposto.

Massime precedenti Vedi: N. 16282 del 2016

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22080 del 2017

Giurisdizione tributaria per omessa notificazione cartella o atto presupposto

Sez. U, Ordinanza n. 17126 del 28/06/2018

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ANGELINA MARIA PERRINO. Relatore: ANGELINA MARIA PERRINO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/03/2016

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 037 GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA -

GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Esecuzione forzata tributaria - Opposizione a

precetto - Omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o di altro atto presupposto - Giurisdizione tributaria - Sussistenza.

In materia di esecuzione forzata, sussiste la giurisdizione del giudice tributario nel caso di opposizione riguardante l'atto di precetto che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento di natura tributaria (o degli altri atti presupposti).

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13913 del 2017

Regime delle spese nelle opposizioni ad esecuzioni esattoriali

Sez. 3, Sentenza n. 15390 del 13/06/2018

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SULMONA, 23/11/2015

153 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - 001 IN GENERE

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE Opposizione ad esecuzione esattoriale - Fondatezza per illegittimità dell'azione esecutiva ascrivibile all'ente creditore - Regime delle spese rispetto all'agente della riscossione.

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 013 SOCCOMBENZA - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.

Nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore.

Massime precedenti Vedi: N. 12612 del 2017, N. 1070 del 2017, N. 2570 del 2017

Opposizione formale a cartella e competenza territoriale

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: LUIGI ABETE. Relatore: LUIGI ABETE.

Regola competenza

079 ESECUZIONE FORZATA - 151 AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - Cartella esattoriale - Opposizione agli atti esecutivi - Esperibilità - Limiti - Competenza territoriale - Luogo di notifica dell'atto impugnato - Rilevanza.

In tema di opposizione a cartella esattoriale, ove siano dedotti vizi formali - omessa notifica dell'invito al pagamento, carenza di motivazione, mancata indicazione dell'autorità giudiziaria competente - la relativa impugnativa deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 617, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c., la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui la cartella è stata notificata.

Massime precedenti Conformi: N. 5333 del 2012, N. 4018 del 2007

Intervento dell'esattore nel processo esecutivo ordinario

Sez. 3, Sentenza n. 3021 del 08/02/2018

Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA. Estensore: RAFFAELE ROSSI. Relatore: RAFFAELE ROSSI. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

D. (MERONI MARISA OLGA) contro E. (RENZELLA ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/09/2014

079 ESECUZIONE FORZATA - 083 INIZIO DELL'ESECUZIONE

ESECUZIONE FORZATA - INIZIO DELL'ESECUZIONE Intervento nell'esecuzione forzata - Notifica della cartella di pagamento - Necessità - Esclusione - Fondamento.

L'intervento dell'agente della riscossione nell'esecuzione forzata non è subordinato alla previa notifica della cartella di pagamento, atteso che, a mente dell'art. 499 c.p.c., l'intervento nella espropriazione postula l'esistenza di un credito assistito da titolo esecutivo (costituito, per i crediti fatti valere dall'agente della riscossione, dal ruolo) e non anche la notificazione di esso e l'intimazione del precetto (attività accorpate, per i menzionati crediti, nella notificazione della cartella di pagamento ex art. 25, comma 2, d.p.r. n. 602 del 1973), e in quanto la "ratio" dell'art. 479, comma 1, c.p.c. riguarda, salvo specifiche eccezioni, unicamente l'espropriazione promossa con il pignoramento, non quella esercitata in via di intervento, in relazione alla quale la previa intimazione del precetto non potrebbe permettere al debitore di elidere, mediante l'adempimento spontaneo o l'esperimento in via preventiva dei rimedi oppositivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., la minaccia della espropriazione e le incidenze negative sul suo patrimonio, per essersi queste ultime già verificate in conseguenza del precedente pignoramento. Massime precedenti Vedi: N. 13163 del 2017

Contestazione della maggiorazione per ritardato pagamento

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30774 del 22/12/2017

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: AUGUSTO TATANGELO. Relatore: AUGUSTO TATANGELO.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 21/09/2015

254 SANZIONI AMMINISTRATIVE - 001 IN GENERE

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Opposizione a cartella per crediti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Contestazione attinente alla maggiorazione per ritardato pagamento ex art. 27, comma 6, l. n. 689 del 1981 - Qualificazione - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

In materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente alla maggiorazione per ritardato pagamento ex art. 27, comma 6, l. n. 689 del 1981, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa ex art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione. (Nella specie, a fronte di un'opposizione fondata sia sull'omessa notificazione del verbale di accertamento che sull'illegittimità della maggiorazione ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, la S.C. ha cassato, senza rinvio, la sentenza d'appello nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile l'opposizione, perché proposta oltre i trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, anche in relazione al secondo profilo contestato, così erroneamente riqualificandolo come opposizione a sanzione amministrativa, anziché come opposizione all'esecuzione).

Massime precedenti Vedi: N. 1884 del 2016

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22080 del 2017

Notifica della cartella ex art. 26 co. 1 dPR 602/73

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27715 del 21/11/2017

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO. Estensore: GIULIA IOFRIDA. Relatore: GIULIA IOFRIDA.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 22/09/2016

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 154 NOTIFICA

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI

RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA - Notifica diretta mediante lettera raccomandata - Avviso di ricevimento con data di consegna non leggibile - Inesistenza - Esclusione - Fattispecie. In materia d'imposte dirette, qualora la notifica della cartella esattoriale sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1972, mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, l'illeggibilità dell'anno della data di consegna dell'avviso di ricevimento non determina l'inesistenza della notificazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'inesistenza della notificazione pur essendo illeggibile solo l'anno di consegna ed emergendo altre circostanze, tra le quali la consegna al portiere dello stabile del destinatario senza alcuna contestazione da parte di quest'ultimo).
Massime precedenti Vedi: N. 12083 del 2016, N. 21533 del 2017

Opposizione recuperatoria a cartella per dedotta omessa notifica di verbale di accertamento di violazione al CdS

Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017

Presidente: RORDORF RENATO. Estensore: GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA. Relatore: GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA. P.M. MATERA MARCELLO. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 27/02/2014

254 SANZIONI AMMINISTRATIVE - 001 IN GENERE

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Opposizione avverso cartella per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Denuncia dell'omessa conoscenza dell'atto presupposto - Rimedio esperibile - Opposizione all'esecuzione - Esclusione - Opposizione ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Necessità.

L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella.
Massime precedenti Conformi: N. 16282 del 2016

Limiti al rilievo ufficio della tardività nei gradi successivi

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22207 del 22/09/2017

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: FRANCESCO MARIA CIRILLO. Relatore: FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 18/01/2016

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 015 OGGETTIVI - IN GENERE

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE

Rilevabilità di ufficio di determinate questioni - Limiti - Coordinamento con il sistema delle impugnazioni - Necessità - Conseguenze - Formazione del giudicato interno sulla tempestività dell'opposizione a cartella esattoriale - Configurabilità.

La regola della rilevabilità d'ufficio delle questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non vi sia stata una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se e in quanto esse siano state riproposte con l'impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame. Ne deriva che, affermata in primo grado la ammissibilità di una opposizione a cartella esattoriale per sanzioni amministrative (nella specie, sul presupposto della inapplicabilità del termine di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981), in assenza di impugnazione sul punto, resta precluso al giudice d'appello l'esame d'ufficio della questione della tempestività dell'opposizione.

Massime precedenti Vedi: N. 2411 del 2016, N. 923 del 2017, N. 6246 del 2014, N. 11443 del 2017, N. 10088 del 2016

Limitazione delle contestazioni alla notifica della cartella

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21533 del 15/09/2017

Presidente: FRASCA RAFFAELE. Estensore: GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA. Relatore: GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 02/05/2016

153 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - 001 IN GENERE

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE Opposizione a cartella esattoriale - Contestazioni limitate alla notificazione della cartella - Inammissibilità della deduzione di vizi attinenti alla cartella - Conseguente irrilevanza dell'esibizione in giudizio di copia integrale della cartella.

In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa.

Massime precedenti Conformi: N. 10326 del 2014

Sospensione dell'esecutività della cartella e sua sorte in caso di rigetto dell'opposizione

Sez. L, Ordinanza n. 19029 del 31/07/2017

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: ADRIANA DORONZO. Relatore: ADRIANA DORONZO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE VITERBO, 09/02/2011

079 ESECUZIONE FORZATA - 202 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE Opposizione a cartella di pagamento - Sospensione della esecuzione forzata - Sentenza di rigetto dell'opposizione - Effetti - Cessazione della sospensione - Riassunzione del processo esecutivo - Condizioni.

129 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - 139 RISCOSSIONE

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE In genere.

Nel giudizio di opposizione contro la cartella di pagamento, la sospensione dell'esecutività della cartella opposta, analogamente alla sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo nel relativo giudizio di opposizione, in quanto provvedimento endoprocedimentale, destinato a rimanere assorbito nella decisione di merito, cessa di produrre i suoi effetti, qualora il giudizio di primo grado si concluda con sentenza di rigetto dell'opposizione, con la conseguenza che il titolo opposto riprende forza di titolo esecutivo, ove non sia oggetto di inibitoria da parte della corte d'appello.

Massime precedenti Vedi: N. 18539 del 2007, N. 20925 del 2008

Opposizione a cartella per crediti tributari e riparto giurisdizione

Sez. U, Sentenza n. 13913 del 05/06/2017

Presidente: RORDORF RENATO. Estensore: STEFANO BIELLI. Relatore: STEFANO BIELLI. P.M. FUZIO RICCARDO. (Conf.)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 26/05/2015

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 013 PIGNORAMENTO

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - PIGNORAMENTO Omessa o invalida notifica

della cartella di pagamento o di altro atto prodromico - Opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità - Giurisdizione tributaria - Sussistenza - Fondamento.

In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.

Massime precedenti Difformi: N. 9246 del 2015

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14667 del 2011

Manleva dell'agente di riscossione per le spese in opposizioni vittoriose

Sez. 3, Sentenza n. 12612 del 19/05/2017

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: COSIMO D'ARRIGO. Relatore: COSIMO D'ARRIGO. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 27/02/2015

254 SANZIONI AMMINISTRATIVE - 016 PROCEDIMENTO - IN GENERE

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rapporti interni tra il concessionario alla riscossione e l'ente creditore - Diritto del concessionario di essere manlevato dalle spese processuali del giudizio di opposizione - Configurabilità - Condizioni - Modalità di esercizio.

In tema di esecuzione cd. esattoriale, quando l'opposizione proposta dal debitore è accolta in relazione a vizi del procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente creditore, il diritto del concessionario del servizio di riscossione di essere manlevato dall'ente medesimo dal pagamento dei compensi professionali dei propri difensori può essere esercitato nell'ambito del medesimo giudizio ovvero in separata sede; nel primo caso, qualora il giudice non accolga la domanda di manleva o non provveda sulla stessa, il concessionario dovrà coltivare gli ordinari rimedi impugnatori, nell'altra ipotesi, invece, la disposta compensazione delle spese processuali fra l'opponente e gli opposti non determina alcun giudicato nei rapporti interni fra il concessionario e l'ente creditore.

Massime precedenti Vedi: N. 3105 del 2017, N. 2570 del 2017

Giurisdizione del giudice ordinario su cartella per recupero somme da provvedimento revocato

Sez. U, Ordinanza n. 10939 del 05/05/2017

Presidente: RORDORF RENATO. Estensore: CAMILLA DI IASI. Relatore: CAMILLA DI IASI.

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 019 GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Recupero di somme erogate in forza di un provvedimento amministrativo revocato - Cartella di pagamento - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Ragioni.

L'opposizione alla cartella di pagamento emessa dalla Pubblica Amministrazione per recuperare somme erogate in base ad un provvedimento revocato, con cui si contesti l'esistenza del titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, ricade nella giurisdizione ordinaria, trattandosi di un'opposizione ex art. 615 c.p.c., in cui non possono venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell'obbligazione, ma solo le questioni attinenti al diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata sulla base di un titolo formalmente valido ed in assenza di cause sopravvenute di inefficacia.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 65 del 2016, N. 5994 del 2012, N. 14667 del 2011

Giurisdizione su opposizione a cartella per sanzioni di Autorità Garanti

Sez. U, Ordinanza n. 8116 del 29/03/2017

Presidente: RORDORF RENATO. Estensore: CAMILLA DI IASI. Relatore: CAMILLA DI IASI. Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 019 GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Cartella di pagamento per sanzioni amministrative comminate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Rimedi - Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

254 SANZIONI AMMINISTRATIVE - 029 COMPETENZA E GIURISDIZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE In genere.

La controversia concernente l'opposizione avverso la cartella di pagamento per sanzioni amministrative comminate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi pronunciati dalla predetta Autorità, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di cui all'art. 33, comma 1, della l. n. 287 del 1990, è da ritenersi limitata - conformemente all'art. 103 Cost. ed alle indicazioni contenute in Corte cost. n. 204 del 2004 - ai soli casi in cui sia in discussione un atto che sia espressione della funzione pubblica e sia adottato nell'ambito di un rapporto giuridico caratterizzato non dalla posizione di parità dei soggetti (secondo lo schema diritti-doveri), ma da una relazione asimmetrica, sintetizzata nella formula potere-soggezione. Pertanto, qualora non sia contestato il provvedimento irrogativo delle sanzioni e, quindi, il preteso illegittimo esercizio di pubblici poteri, ma il semplice diritto a riscuotere le stesse a mezzo notifica della cartella esattoriale, preordinata all'espropriazione forzata, la tutela giudiziaria resta affidata ai rimedi dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi di cui agli artt. 615 e segg. c.p.c.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10411 del 2014, N. 1013 del 2014

Spese processuali in caso di accoglimento per vizi anteriori all'esecuzione

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017

Presidente: SCHIRO' STEFANO. Estensore: ETTORE CIRILLO. Relatore: ETTORE CIRILLO. Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 16/07/2015

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 001 IN GENERE

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Annullamento della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto - Spese processuali - Condanna in solido dell'ente impositore e del concessionario - Fondamento.

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 013 SOCCOMBENZA - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.

In tema di riscossione tributaria, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell'ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo.

Massime precedenti Conformi: N. 1070 del 2017 Rv. 642562 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22729 del 2016 Rv. 641884 - 01

Cumulo degli importi delle cartelle e competenza del giudice di pace

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3156 del 07/02/2017

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO.

254 SANZIONI AMMINISTRATIVE - 018 COMPETENZA

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Riscossione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada - Opposizione all'intimazione di pagamento - Competenza per materia del giudice di pace - Ambito applicativo - Fondamento - Cumulo degli importi delle cartelle impugnate - Irrilevanza.

In tema di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, la cognizione sulle opposizioni all'intimazione di pagamento per violazioni del codice della strada è devoluta alla competenza del giudice di pace in base ad un criterio composito che, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, è individuato prioritariamente con riguardo alla materia e solo in via sussidiaria con riferimento al valore; ne deriva l'assoluta irrilevanza del cumulo degli importi delle cartelle impugnate unitariamente dal debitore ingiunto, atteso che esso potrebbe comportare, in virtù degli artt. 10 e 104 c.p.c., la deroga esclusivamente alla competenza per valore, ma non anche a quella per materia, non dando luogo, così, ad una nuova controversia per la quale - in ragione della sommatoria di controversie tutte di competenza per materia del giudice di pace - torni ad essere rilevante il criterio della competenza per valore.

Massime precedenti Vedi: N. 3878 del 2012, N. 3283 del 2015

Legittimazione dell'agente della riscossione alla condanna alle spese processuali

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ANTONINO SCALISI. Relatore: ANTONINO SCALISI. Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 27/02/2015

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 013 SOCCOMBENZA - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE

Opposizione a cartella esattoriale per riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria - Annullamento della cartella - Parte soccombente ai fini della regolamentazione delle spese - Individuazione - Agente della riscossione - Inclusione - Fondamento.

254 SANZIONI AMMINISTRATIVE - 005 ESECUZIONE FORZATA

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ESECUZIONE FORZATA In genere.

In tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, ove, a seguito di opposizione, la cartella di pagamento sia annullata, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro ed in base al principio di causalità, a carico dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo.

Massime precedenti Vedi: N. 23459 del 2011

Spese a favore dell'opponente vittorioso

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ANTONELLA PELLECCCHIA. Relatore: ANTONELLA PELLECCCHIA.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 21/05/2015

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 013 SOCCOMBENZA - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE

Esecuzione esattoriale - Contestazione della legittimità dell'azione esecutiva - Per ragioni ascrivibili all'ente creditore - Conseguenze sul regime delle spese processuali - Individuazione.

In tema di esecuzione esattoriale, la circostanza che, a seguito di opposizione, risulti l'illegittimità dell'azione esecutiva per ragioni ascrivibili all'ente creditore interessato, non integra motivo di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione né, in sé considerata, di compensazione delle stesse; peraltro, restano ferme la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente

creditore di essere manlevato dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso, nonché la possibilità, per il giudice, di compensare le spese tra il debitore e l'agente della riscossione, condannando al pagamento delle spese soltanto l'ente creditore interessato o impositore, se presente in giudizio, ove sussistano i presupposti dell'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per motivi riferibili al medesimo ente creditore.

Cartella per contributi previdenziali e notifica ad erede beneficiato

Sez. L, Sentenza n. 299 del 10/01/2017

Presidente: D'ANTONIO ENRICA. Estensore: ADRIANA DORONZO. Relatore: ADRIANA DORONZO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/12/2010

168 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - 028 LIQUIDAZIONE DELL'EREDITA' - IN GENERE SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - LIQUIDAZIONE DELL'EREDITA' - IN GENERE Cartella di pagamento - Liquidazione dell'eredità con beneficio d'inventario - Notifica all'erede in pendenza della procedura - Ammissibilità - Fondamento.

La cartella di pagamento con cui l'ente previdenziale fa valere un credito contributivo non è un atto esecutivo, ma preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva ed è, pertanto, parificabile al precetto; ne consegue che la sua notificazione all'erede, in pendenza della procedura di liquidazione dell'eredità con beneficio d'inventario, non rientra nella previsione dell'art. 506 c.c. che vieta le procedure esecutive dopo la pubblicazione prescritta dal comma 3 dell'art. 498 c.c.

Massime precedenti Vedi: N. 15966 del 2016, N. 8104 del 2016

Postilla: successione di AdER e instaurazione del contraddittorio

Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO LECCE, 06/09/2016

027 AVVOCATURA DELLO STATO - 007 RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Agenzia delle Entrate-Riscossione - Difesa in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato o di avvocati del libero foro - Presupposti.

Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del

relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)

Massime precedenti Difformi: N. 33639 del 2018

Massime precedenti Vedi: N. 17936 del 2004

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24876 del 2017

Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 2087 del 30/01/2020

Presidente: MAMMONE GIOVANNI. Estensore: FRANCO DE STEFANO. Relatore: FRANCO DE STEFANO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

Ordina rinnovazione notifica

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 154 PROCEDIMENTO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Soppressione "ex lege" dell'agente di riscossione ex art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 -

Successione dell'Agenzia delle Entrate - Proposizione di ricorso per cassazione avverso

sentenza pronunciata nei confronti dell'agente originariamente parte in causa -

Ultrattività del mandato conferito al difensore nel giudizio di merito - Esclusione -

Conseguenze.

In tema di giudizio di legittimità, l'ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell'agente della riscossione, nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell'agente della riscossione originariamente parte in causa, poiché la cessazione di questo e l'automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, quale il d.l. n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore "ex lege", cioè l'Agenzia dell'entrate - Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalida ma tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'agenzia stessa, vuoi a seguito della rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio da ordinarsi ? in caso carenza di attività difensiva della parte intimata ? ai sensi dell'art. 291 c.p.c. presso la competente avvocatura dello Stato da indentificarsi nell'Avvocatura generale in Roma.

Stralcio da Cass. 20/11/2020, n. 26531 (non massimata)

Rileva il Collegio in via pregiudiziale la inammissibilità del controricorso e del contestuale ricorso incidentale condizionato proposta da Agenzia delle Entrate Riscossione, in conseguenza del difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato del libero Foro, per invalidità della procura speciale ad litem.

Tanto alla stregua del principio di diritto enunciato recentemente da questa Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019 secondo cui: "Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale:

a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;

b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r. d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula

necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità."

La legittimazione processuale dell'Avvocatura dello Stato, trova, infatti, fondamento nella attuazione delle norme di legge sopra richiamate, che hanno introdotto una forma convenzionale di definizione di patrocinio cd. autorizzato (che solo entro limiti rimane organico ed esclusivo, attuazione realizzata attraverso la stipula del "Protocollo d'intesa" del 22/06/2017 tra AdER ed Avvocatura Generale dello Stato, nel quale le parti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura, con conseguente determinazione del concreto modus operandi del patrocinio pubblico nei rapporti con l'agente della riscossione, a seconda della tipologia del contenzioso" (SS.UU. n. 30008/2019 cit. in motiv.): a tal fine essendo previsto, per quanto qui interessa, che, nelle liti concernenti "l'attività di riscossione" pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria (paragr. 3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo "questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione" (ibidem paragr. 3.2), sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente.

Da ciò deriva, come puntualmente rilevato nella sentenza delle Sezioni Unite, che "il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di AdER nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro". Come peraltro confermato anche dal "Regolamento di amministrazione dell'AdER, deliberato il 26/03/2018 ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19/05/2018, [che] qualifica, al suo art. 4 e sul presupposto della soggezione dell'ente al controllo della Corte dei conti, l'avvalimento di avvocati del libero foro come ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall'Avvocatura erariale in conformità ad apposita convenzione" (SS.UU. n. 30008/2019, cit., in motiv.).

Ne consegue che la facoltà di derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria. Orbene alcun riferimento è contenuto nel controricorso o nella procura speciale ad litem alle ragioni della necessità di una deroga rispetto al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale a difendere l'Agenzia Entrate Riscossione nelle liti avanti la Corte di cassazione civile, né tanto meno è fatta indicazione di una delibera assunta dagli organi dell'ente pubblico, neppure richiamata soltanto con menzione dei dati identificativi. Ne segue che, in difetto dei presupposti legali, deve ritenersi invalidamente conferita la procura speciale ai difensori, in quanto avvocati del libero Foro, invalidità che determina il difetto di valida costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione, con conseguente nullità di tutti gli atti difensivi compiuti da quei difensori. Pertanto il controricorso ed il contestuale ricorso incidentale condizionato proposto da Agenzia delle Entrate Riscossione deve essere dichiarato inammissibile

In generale:

definizione di titolo esecutivo paragiudiziale

Cass. ord. 22/09/2017, n. 22075; Cass. Sez. U. 23/07/2019, n. 19889, punto 28 delle ragioni della decisione (non massimate sul punto):
costituito da un atto di formazione non giudiziale contenente un'ingiunzione di pagamento in forza di un potere autoritativo conferito in forza di un pubblico potere ed al quale il

destinatario ha un vero e proprio onere di opporsi per attivare la propria tutela giurisdizionale

prescrizione del credito iscritto a ruolo esattoriale

Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016

Presidente: Rordorf R. Estensore: Tria L. Relatore: Tria L. P.M. Fuzio R. (Conf.)
(Rigetta, App. Catania, 16/05/2014)

153 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - 007 OPPOSIZIONE

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - OPPOSIZIONE - Ruolo e riscossione coattiva - Scadenza termine di opposizione o impugnazione - Conseguenze - Applicabilità art. 2953 c.c. - Esclusione- Fondamento.

Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Successive conformi:

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11800 del 15/05/2018

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ENRICO SCODITTI. Relatore: ENRICO SCODITTI.

Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 02/08/2016

153 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - 007 OPPOSIZIONE

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - OPPOSIZIONE Ruolo e riscossione coattiva - Scadenza termine di opposizione o impugnazione - Conseguenze - Applicabilità art. 2953 c.c. - Esclusione - Fondamento.

Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Successive analoghe:

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 31352 del 04/12/2018

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: PAOLA GHINOY. Relatore: PAOLA GHINOY.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/05/2017

129 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - 139 RISCOSSIONE

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE Subentro di Agenzia dell'Entrate Riscossione quale nuovo concessionario - Conseguenze - Applicabilità del regime ordinario di prescrizione ex art. 2946 c.c. - Esclusione - Fondamento.

In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizione, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dall'art. 3 della l. n. 335 del 1995 invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c.

**

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11335 del 26/04/2019

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: LUCIA ESPOSITO. Relatore: LUCIA ESPOSITO.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/03/2017

129 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - 139 RISCOSSIONE

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

Opposizione cartella esattoriale ? Decorrenza del termine ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999 ? Conseguenze ? Termine di prescrizione breve ? ?Conversione? ex art. 2953 c.c. ? Esclusione ? Subentro dell'Agenzia delle entrate ? Prescrizione decennale ex art. 20, comma 6, d. lgs. n. 112 del 1999 ? Irrilevanza.

La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante sia il subentro dell'Agenzia delle entrate quale nuovo concessionario, sia il fatto che l'art. 20, comma 6, del d. lgs. n. 112 del 1999 preveda un termine di prescrizione decennale per la riscossione, atteso che detto termine concerne il procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non interferisce con lo specifico termine previsto per azionare il credito.

**

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: MARIA ENZA LA TORRE. Relatore: MARIA ENZA LA TORRE.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 31/01/2018

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 001 IN GENERE

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP e IVA) - Prescrizione breve - Applicabilità - Esclusione - Prescrizione ordinaria decennale - Configurabilità - Fondamento.

Il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta.

**

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1826 del 27/01/2020

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: ROBERTO RIVERSO. Relatore: ROBERTO RIVERSO.

A. (CARSO IVANA) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 22/02/2018

129 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - 139 RISCOSSIONE

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE

Opposizione a cartella esattoriale - Decorrenza del termine ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 - Conseguenze - Termine di prescrizione breve - 'Conversione' ex art. 2953 c.c. - Esclusione - Termine ex art. 1, comma 197, della l. n. 145 del 2018 - Irrilevanza.

La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non comporta anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n.

335 del 1995) in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante il termine di prescrizione decennale contemplato dall'art. 1, comma 197, della l. n. 145 del 2018, che concerne il "riaffido" in riscossione, da parte dell'ente creditore al concessionario, dei crediti rispetto ai quali siano sorte irregolarità o falsità, già oggetto di dichiarazione di "saldo e stralcio" ai sensi del comma 184 e ss. dello stesso art. 1.

**

Sez. 5 - , Ordinanza n. 24278 del 03/11/2020

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/11/2014

180 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 071 PRESCRIZIONE

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE Tributi - Prescrizione non decennale - Se previsto dalla legge - In assenza applicabilità del termine di prescrizione decennale - Conseguenze - Estensione delle cause interruttive previste dall'ordinamento.

I diversi tributi possono avere termini prescrizionali differenti, se previsti dalla legge, altrimenti soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, con conseguente applicazione delle cause di interruzione previste dall'ordinamento.

**

ADDE:

Cass. ord. 23/04/2020, n. 8126, non massimata

la ricorrente articola due motivi di censura, col primo dei quali deduce «violazione dell'art. 2946 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c.»: in particolare, ritenendo la gravata sentenza viziata per non avere applicato il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ., trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dalla parte debitrice;

l'Agenzia erariale, premesso di ben conoscere la pronuncia di Cass. Sez. U. n. 23397/16, invoca comunque la prescrizione ordinaria decennale in base ad ordini di argomentazioni prospettati come ulteriori e diversi: benché vada esclusa l'actio iudicati in ragione della letterale formulazione dell'art. 2953 cod. civ., la natura di titolo esecutivo del ruolo esattoriale comporterebbe, al momento della formazione del primo e col suo conseguente richiamo nella cartella, una novazione oggettiva e soggettiva delle singole obbligazioni in origine dovute a separate ragioni di credito in un nuovo ed unitario credito, per il quale sarebbe operativo un unitario termine prescrizionale allora da riportare alla generale previsione della sua durata decennale, conseguenza dell'irretrattabilità della ragione creditoria dovuta all'inerzia del debitore nell'impugnarla;

l'Agenzia delle Entrate - Riscossione argomenta poi ampiamente in base agli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/99 - qualificate come norme riferibili a tutte le esazioni e non solo a quelle dei crediti non tributari - per il caso di scoperta di sopravvenienze utilmente aggredibili in capo al debitore entro il termine prescrizionale decennale; ed invoca come rispondente ad un criterio di efficacia, economicità e ragionevolezza l'uniformazione dei termini prescrizionali in dipendenza del carattere cumulativo ed unitario della riscossione nei confronti del debitore per tutti i carichi iscritti a ruolo e dell'irrazionalità della pretesa dall'agente di riscossione di frazionare la azione avendo riguardo al regime di prescrizione dei singoli crediti: sicché, divenuta irretrattabile la pretesa con la notifica della cartella di pagamento e la mancata reazione a quest'ultima, il termine di prescrizione sarebbe unico, riferibile al diritto alla riscossione, come unica è l'azione affidata all'agente della riscossione;

la complessa argomentazione non coglie nel segno e non è idonea a scalfire la conclusione, cui è pervenuta - in base a diverso percorso ermeneutico - Cass. Sez. U. 17/11/2016, n. 23397, dell'identità del termine prescrizionale dei crediti oggetto di riscossione a mezzo ruolo e di quello originario dei singoli crediti;

va, al riguardo, data continuità alla giurisprudenza di legittimità anche sul punto consolidatasi (Cass. ord. 30/10/2019, n. 27876; Cass. ord. 17/04/2019, nn. 10797 e 10799; Cass. ord. 16/04/2019, n. 10595; Cass. 03/04/2019, n. 9293; Cass. 08/03/2019, n. 6888; Cass. 06/12/2018, n. 31658; 04/12/2018, n. 31352), dalla quale non si scorge alcuna valida ragione di discostarsi;

infatti e in primo luogo, va esclusa qualunque novazione: non si individuano tratti di novità nella disciplina del credito iscritto a ruolo tali da far ritenere l'estinzione del credito originario e la costituzione di un nuovo credito avente titolo nel ruolo, poiché il legislatore individua i crediti per cui si procede come «credito» iscritto a ruolo a meri fini descrittivi, che non attestano alcun effetto giuridico, mentre il preteso effetto di novazione ex lege non rinviene alcun riscontro in una diretta - o, comunque, inequivoca - disposizione normativa; e tanto meno potrebbe farsi discendere un effetto di novazione dell'obbligazione originaria dai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, perché tali principi si prestano, all'opposto, a sorreggere la ratio acceleratoria specificamente sottesa alla fissazione originaria del termine breve di prescrizione;

in secondo luogo, neppure rilevano gli argomenti fondati sull'art. 20 comma 6 del d.lgs. 112/1999, nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» o su altre norme relative alla riscossione e di analogo tenore: infatti, anche a voler ammettere non solo l'applicabilità della procedura di discarico alla riscossione dei crediti non fiscali ma pure la sua rilevanza esterna ai rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione, resterebbe preclusivo il rilievo (cfr. Cass. Sez. U. 23397/16, in motivazione, punti 19.6 e 19.7) che la norma fa riferimento sì al termine di prescrizione decennale, ma con espressione ellittica, unicamente poiché trattasi del termine che si applica ordinariamente per la riscossione delle imposte, senza alcuna possibile relazione con l'art. 2935 cod. civ. e, a maggior ragione, senza alcun effetto innovativo o novativo derivante dall'iscrizione a ruolo dei crediti; il primo motivo è, pertanto, infondato;

Giurisprudenza massimata di legittimità del 2021 (stralci)

Sez. U - , Ordinanza n. 11293 del 29/04/2021

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.
P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

Regola giurisdizione

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA - Opposizione a cartella esattoriale - Giurisdizione - Criteri di individuazione - Natura del credito fatto valere - Rilevanza.

In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico.

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9381 del 08/04/2021

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/03/2017

La P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Non rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9059 del 01/04/2021

Presidente: COSENTINO ANTONELLO. Estensore: PICARONI ELISA. Relatore: PICARONI ELISA.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 24/12/2018

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Verbale di accertamento dell'infrazione non opposto - Titolo esecutivo - Conseguenze - Contestazione mediante opposizione a cartella - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE.

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento dell'infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l'opponente deduca che quest'ultima costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione del menzionato verbale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso la possibilità di far valere, con l'opposizione alla cartella, l'illegittimità del verbale di contravvenzione, siccome elevato nei confronti di un soggetto carente di legittimazione passiva).

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8116 del 23/03/2021

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 10/10/2018

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Omesso pagamento - Maggiorazione del dieci per cento semestrale per l'ulteriore ritardo - Natura - Conseguenze - Iscrizione a ruolo - Per l'importo maggiorato - Legittimità. SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.

Sez. 5 - , Sentenza n. 6833 del 11/03/2021

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 29/06/2012

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Entrate aventi causa in rapporti di diritto privato - Riscossione mediante iscrizione a ruolo - Contestazioni relative alla cartella esattoriale - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Proposizione avanti al giudice tributario - Applicazione del termine perentorio ex art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione - Ragioni.

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 152 CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all'Amministrazione finanziaria in forza di rapporti di diritto privato, la cartella di pagamento ovvero l'intimazione di pagamento di cui rispettivamente agli artt. 20 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, notificate all'obbligato, hanno funzione assimilabile al precetto di cui all'art. 480 c.p.c., preannunciando esse l'azione esecutiva cd. esattoriale, e le relative contestazioni vanno proposte dinanzi al giudice ordinario, nelle forme e nei termini di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. Ove tuttavia il debitore abbia per errore proposto la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata dinanzi al giudice tributario e il difetto di giurisdizione non sia stato eccepito da alcuno, né

rilevato d'ufficio dal giudice, la pronuncia di questi nel merito determina, in mancanza di impugnazione, la formazione del giudicato implicito sul punto, senza tuttavia trasformare la natura del rapporto obbligatorio, che resta privatistica; ne deriva che, in tal caso, la proposizione dell'opposizione alla cartella di pagamento, ovvero all'intimazione di pagamento, per quanto avanzata dinanzi al giudice tributario, resta sottratta al termine perentorio di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, sostanziosamente essa - sempre che sia proposta prima del perfezionamento del pignoramento - in una opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c.

Sez. L - , Sentenza n. 6499 del 09/03/2021

Presidente: MANNA ANTONIO. Est./rel.: BUFFA FRANCESCO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.) - Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 24/10/2017

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Notifica della cartella esattoriale - Interruzione della prescrizione - Sussistenza - Effetto sospensivo - Esclusione - Termine per l'inizio dell'esecuzione ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Irrilevanza.

In tema di riscossione di crediti contributivi, la notifica della cartella esattoriale ha un effetto interruttivo, ma non sospensivo, della prescrizione del credito, che riprende a decorrere dalla data della notifica, senza che rilevi il termine di sessanta giorni concesso al debitore per l'adempimento, durante il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 2, e 50, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, è preclusa ogni azione esecutiva da parte del concessionario.

Sez. 3 - , Ordinanza n. 3318 del 10/02/2021

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: FIECONI FRANCESCA. Relatore: FIECONI FRANCESCA. Cassa con rinvio, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 13/09/2017
040 CIRCOLAZIONE STRADALE - 084 SANZIONI - IN GENERE

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Opposizione "recuperatoria" a cartella di pagamento fondata su ordinanza ingiunzione emessa in esito a ricorso gerarchico - Contenuto - Deduzione di omissione o invalidità della notifica dell'ordinanza - Sufficienza - Esclusione - Allegazione dei vizi del verbale di accertamento - Necessità - Conseguenze.

254 SANZIONI AMMINISTRATIVE - 001 IN GENERE

In caso di opposizione "recuperatoria" avverso la cartella esattoriale fondata sull'omessa o invalida notifica dell'ordinanza ingiunzione, emessa in esito a ricorso gerarchico avverso verbale di accertamento per infrazione al codice della strada, il ricorrente ha l'onere di dedurre, non soltanto la mancanza o l'invalidità della notificazione dell'ordinanza, atto presupposto sui cui si basa la cartella, ma anche i vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, dalla cui omessa deduzione consegue l'inammissibilità dell'opposizione.

Sez. U - , Sentenza n. 4845 del 23/02/2021

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE STEFANO FRANCO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE BARCELLONA P. DI G., 30/01/2018

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Soppressione "ex lege" dell'agente di riscossione ex art. 1 d.l. n. 193 del 2016 - Successione dell'Agenzia delle Entrate - Proposizione di ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata nei confronti dell'agente originariamente parte in causa - Ultrattività del mandato conferito al difensore nel giudizio di merito - Esclusione - Conseguenze.

In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata.

Sez. U - , Sentenza n. 2866 del 05/02/2021

Presidente: CURZIO PIETRO. Est./Rel.: ORICCHIO ANTONIO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.) - Cassa senza rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 14/07/2015 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA Verbale di accertamento violazione amministrativa del codice della strada - Notifica a persona residente in altro Stato membro dell'Unione europea - Modalità - Procedura ex art. 14 del Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio - Esclusione - Convenzione europea sulla notifica all'estero di documenti in materia amministrativa, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977 - Applicabilità a cittadino tedesco - Limiti - Fattispecie.

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE In genere.

Per la notifica a persona residente in altro Stato membro dell'Unione europea del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada non è applicabile il Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale esclude espressamente dal suo ambito di applicazione la materia "fiscale, doganale ed amministrativa" (nella quale rientra il verbale di accertamento in quanto atto amministrativo rientrante nell'esercizio di pubblici poteri), né, nei confronti di un cittadino tedesco, può procedersi ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977 (ratificata con la l. 21 marzo 1983, n. 149) - che consente la notificazione diretta a mezzo del servizio postale dei documenti in materia amministrativa - poiché la Germania ha apposto specifica riserva volta ad escludere la facoltà di notifica per posta di detti atti, dovendosi dunque ricorrere - per la notificazione e a pena di nullità (suscettibile di sanatoria) - all'assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma dell'art. 2 della citata Convenzione. (Fattispecie relativa a notifica di verbale di accertamento ai sensi dell'art. 201 del codice della strada effettuata a mezzo posta dal Comune di Firenze nei confronti di cittadino tedesco residente in Germania).

Oggetti delle pronunce in tema di espropriazione esattoriale della Sez. 3 e della Sez. 6-3 della Corte di cassazione del solo 2021

Sezione terza

270 12/01/2021 ord: opposizione esattoriale - appello inammissibile ex 348bis cpc - modalità dell'interlocuzione con le parti - vizi di inammissibilità di censure esecutive
273 12/01/2021 ord: opposizione esecutiva - non contestazione nel processo esecutivo - rilevanza - esclusione
3318 10/02/2021 ord: opposizione esecuzione esattoriale - interesse ad agire in caso di azione recuperatoria
3565 11/02/2021 ord: danni da ipoteca esattoriale - riduzione del credito - conseguenze
6831 11/03/2021 ord: risarcimento danni da fermo amministrativo illegittimo - MA: inammissibilità per vizi formali del ricorso
7294 16/03/2021 : opposizione esattoriale di tre cartelle, due delle quali già annullate per prescrizione ed una per vizi di notifica - liquidazione delle spese
8365 24/03/2021 ord: opposizione esecutiva - riscossione tributi comunali - a mezzo ruolo esattoriale - obbligatorietà - limiti - r.d. 639/1910 - ammissibilità - condizioni
8366 24/03/2021 ord: opposizione esecutiva - riscossione tributi comunali - a mezzo ruolo esattoriale - obbligatorietà - limiti - r.d. 639/1910 - ammissibilità - condizioni
8979 31/03/2021 ord: rimessa a p.u. su conseguenze di limitazione a cinque anni per l'agente della riscossione dell'obbligo di conservare le prove di notifica dei suoi atti
9203 02/04/2021 ord: opposizione esattoriale - a cartella per recupero indennità occupazione demanio marittimo - inammissibilità del ricorso
9381 08/04/2021 ord: opposizione ad ingiunzione ex rd 639/1910 - recupero di indebite percezioni - ripartizione onere della prova
9471 09/04/2021 ord: danni da ipoteca (all'esito di giudizio di divisione) illegittimamente iscritta - quantificazione - consulenza di parte e preventivo - insufficienza
12230 10/05/2021 ord: interlocutoria di rimessione a pubblica udienza: esecuzione esattoriale - fatti successivi alla formazione del titolo - legittimazione passiva - prescrizione - regime spese
15081 31/05/2021 ord: opposizione ad esecuzione - appello - AGEA - patrocinio di avvocato del libero foro
15088 31/05/2021 ord: opposizione esecutiva - a cartella per recupero spese procedimento penale - riparto di competenza col giudice penale - tardività dell'opposizione

***** Sezione sesta, sottosezione terza

18/03/2021 7608 opposizione esattoriale - MA: improcedibilità del ricorso
31/03/2021 8836 opposizione esattoriale - per crediti da VAV al CdS - regolamento di competenza di ufficio - competenza per materia del GdP
31/03/2021 8838 opposizione esattoriale - cassazione senza rinvio di sentenza di appello resa su impugnazione di capo ex 617 cpc
15/04/2021 9899 opposizione esattoriale - vizi della notifica ex 140 di atti presupposti - natura e funzione del ruolo e del suo estratto - notifica ex art. 26 dPR 602/73

Appendice: puntuazione degli argomenti
Stralcio da F. DE STEFANO – I procedimenti esecutivi, Milano (Giuffrè) 2016

Cap. 30 – L'esecuzione esattoriale

- 1. Un creditore speciale con una procedura speciale
 - Credito speciale e creditore speciale
 - 1.1. Perché un'esecuzione "esattoriale"
 - Esattore o concessionario o agente della riscossione
 - Esecuzione fatta direttamente dall'esattore
 - Esattore non titolare del credito
 - Ruolo
 - Concessionario per la riscossione
 - Esecuzione esattoriale o tributaria
 - Complessità e frequenza di riforme
 - 1.2. La natura dell'esecuzione esattoriale
 - Inquadramento costituzionale
 - Autotutela della PA
 - Più vicina alla tutela giurisdizionale
 - Residuale compito del g.e.
 - 2. L'avvio della procedura
 - Unilateralità dei poteri del creditore
 - 2.1. Come si inizia: il ruolo
 - Ruolo come elenco di debitori e debiti
 - Atto amministrativo plurimo o collettivo
 - Titolo esecutivo
 - Iscrizione a ruolo
 - 2.2. Una prima alternativa
 - Avviso di accertamento
 - Esecutività
 - Titolo esecutivo
 - Alternative del debitore
 - 3. L'avvio della procedura
 - 3.1. Estratto di ruolo
 - Impugnabile solo la pretesa ivi consacrata
 - Contenuto
 - 3.2. Cartella di pagamento
 - Intimazione
 - Distinzione dall'atto di accertamento
 - Sostituisce l'avviso di mora
 - Contenuto minimo
 - Idoneità allo scopo
 - Notificazione della cartella
 - Interventi della Consulta
 - Termini di decadenza
 - 3.3. Estratto di ruolo
 - Rapporti tra estratto e cartella per la
- Conseguenze sull'impugnazione
- 3.4. Momento dell'impugnazione
 - Notificazione mancata o invalida
 - Momento di insorgenza del potere di impugnare
- 4. Le procedure
 - Privilegi dell'esattore
 - 4.1. Prima del processo esecutivo
 - Sia con le procedure ordinarie
 - Che con mezzi preliminari
 - Fermo amministrativo
 - Ipoteca
 - Ordine di pagamento diretto
 - 4.2. Cenni alle singole procedure
 - Due fasi
 - Il giudice estraneo alla liquidatoria
 - Gestito in proprio dal concessionario
 - Rinvio alla disciplina di dettaglio
 - Sicura estinzione se insoddisfacente
 - Generale applicabilità residuale del cpc
 - Attrazione al rito esattoriale
- 5. Le tutele
 - Limitazione delle tutele per i crediti di natura tributaria
 - Pluralità di crediti ammessi ad esecuzione esattoriale
 - Procedure per crediti di natura diversa
 - 5.1. La differenziazione delle tutele
 - Annullamento della concentrazione in caso di impugnativa
 - 5.2. Opposizione a cartella
 - Mero strumento
 - Pluralità di ragioni
 - Potenziata molteplicità di reazioni
 - Vizi propri della cartella
 - 5.3. I tipi di opposizione
 - Crediti tributari
 - Crediti non tributari
 - Tipi
 - Recuperatoria
 - Ex art. 615 co. 1 cpc
 - Ex art. 617 co. 1 cpc
 - Litisconsorzio
 - Litisconsorte meramente processuale
 - 5.4. Competenza
 - Opposizione recuperatoria
 - Opposizione pre-esecutiva ex 615
 - Opposizione pre-esecutiva ex 617
 - Contestazioni plurime

SC